



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

R.G. n.1409/2015

Il Giudice designato

nel procedimento ex art.670, 700 c.p.c., promosso da

A e B

nei confronti di

• C s.r.l.

• D s.r.l.

• E s.r.l.

• F

rilevato che

• A in proprio e in qualità di socio della G s.r.l., nonché in qualità di titolare della ditta individuale H di A, ed B in proprio e in qualità di socio della G s.r.l., chiedono nei confronti di C s.r.l., D s.r.l., E s.r.l., F

- 1) il sequestro giudiziario del complesso aziendale affittato da A ad C s.r.l.;
- 2) il sequestro giudiziario delle quote della Angi Designer s.r.l. detenute da D s.r.l. e da E s.r.l.;
- 3) il sequestro delle scritture contabili della C s.r.l. e della ditta individuale H.

Baron



- 4) un provvedimento ex art. 700 c.p.c. di diffida dal porre in essere condotte offensive della reputazione di A
- 5) la nomina a custode dei beni del rag. _____ e del dott. _____

- i provvedimenti di sequestro sarebbero strumentali ad un'azione di merito volta alla declaratoria di nullità (per assenza totale di corrispettività e/o di causa o illiceità della stessa), accertamento della simulazione o annullabilità per dolo, anche del terzo (è stata anche presentata in sede penale una "denuncia-esposto" per il reato di truffa), di tutta una serie di negozi giuridici tra loro collegati (v. docc.1, 12, 15 bis, 18, 19 fascicolo di parte ricorrente), i quali avrebbero comportato la spogliazione delle quote della G s.r.l., possedute interamente dalla famiglia A e B nonché la spogliazione dell'azienda: H e del relativo marchio; alle declaratorie di nullità o simulazione o annullamento conseguirebbero le pronunce restitutorie e risarcitorie;

ritenuto che le richieste vanno respinte difettando il *fumus boni iuris*, per i motivi di seguito esposti:

- sono prospettate due vicende distinte, le quali, anche se vedono entrambe come protagonisti, da una parte, i ricorrenti fratelli A e B, non riverberano l'una sull'altra gli esiti delle rispettive valutazioni, e vanno, perciò, esaminate separatamente;
- la prima vicenda riguarda le modalità attraverso le quali tutte le quote della G s.r.l., detenute dalla famiglia A e B sono state trasferite alla D s.r.l. e alla E
- stando alla prospettazione dei ricorrenti, il trasferimento delle quote sarebbe il frutto di attività truffaldina posta in essere dalla loro commercialista (F), la quale avrebbe fatto contattare la D e la società finanziaria con la scusa di un necessario rifinanziamento della G s.r.l.; il risultato sarebbe stato, per A e B, quello di vedersi spogliati di tutte le quote, delle quali le due "finanziatrici" sono divenute proprietarie; il

Nonen



negozio sarebbe pertanto nullo per assenza o illiceità di causa o comunque annullabile per dolo;

- l'annullamento per tale asserito vizio della volontà – da azionare in sede di merito – potrebbe peraltro comportare un obbligo restitutorio soltanto *inter partes* e non nei confronti di terzi acquirenti in buona fede;
- risulta, invece, che appena qualche giorno dopo la presentazione del ricorso le quote sono state cedute dalle due società resistenti alla *I* s.r.l., il che precluderebbe di per sé, allo stato, la concessione del sequestro giudiziario, in assenza di elementi tali da far ritenere la mala fede del terzo acquirente, per difetto di strumentalità;
- vale poi osservare, sotto altro profilo, che alcun negozio di cessione delle quote è stato concluso tra *A e B* e le due società finanziatrici e che la qualità di soci (totalitari) è stata da queste raggiunta per altra via, come di seguito illustrato;
- l'esistenza di una truffa in danno dei ricorrenti è poi sorretta da una generica allegazione, tanto che non vengono neppure indicati quali specifici artifici o raggiri sarebbero stati posti in essere, da chi ed in quali occasioni;
- né è condivisibile la prospettazione dei ricorrenti, per cui la truffa perpetrata ai loro danni, ed il conseguente vizio della volontà, sarebbe evincibile dal tenore degli atti e dalla documentazione prodotta, così come l'assenza o l'illiceità della causa negoziale;
- esaminando tali atti, prodotti anche dalle controparti, si ricava che la società *G* s.r.l. aveva chiuso il bilancio 2013, così come quello 2012, con una perdita. La situazione patrimoniale, tuttavia, non risultava drammatica perché, a fronte di buoni cespiti immobiliari, il passivo era quasi interamente costituito da un debito verso i soci (la famiglia *A e B*) per finanziamenti; e dunque non vi sarebbe stato motivo per spogliarsi delle quote;
- risulta tuttavia, come evidenziato dai resistenti, che *A e B* (compresi anche i familiari non in giudizio) anziché ripianare le perdite e ricapitalizzare la società mediante la semplice rinuncia alla restituzione di una modesta parte dei finanziamenti-soci, hanno preferito non sottoscrivere la ricostituzione del

Nonan



capitale sociale, ormai completamente eroso, ed ottenere anche la restituzione di parte dei finanziamenti (pari ad euro 40.000,00);

- il nuovo capitale sociale è stato poi sottoscritto da D e da E ■
- in questa situazione non sembra ravvisabile alcun raggiro o artificio (del resto, neppure indicati), né assenza o illiceità di causa negoziale (oltretutto, non è stato concluso alcun trasferimento negoziale);
- la seconda vicenda riguarda la conclusione del contratto d'affitto dell'azienda H ■ (con connesso il contratto estimatorio del magazzino, nonché l'accordo per l'uso del marchio);
- anche in questo caso si sostiene che i ricorrenti sarebbero stati vittime di una truffa, evincibile anche dalla mancanza di reale corrispettivo; pertanto, tutti i negozi appena menzionati, tra loro collegati, sarebbero annullabili per dolo o comunque nulli, per assenza o illiceità di causa;
- sia la declaratoria di nullità che l'annullamento dei negozi, da azionare nell'instaurando giudizio di merito, comporterebbe, in ipotesi di accoglimento delle domande, un effetto restitutorio tra le parti, con conseguente astratta ammissibilità dell'istanza di sequestro giudiziario;
- va tuttavia rilevato che, così come nell'ipotesi sopra esaminata, le allegazioni relative alla truffa sono alquanto generiche (anche in questo caso non vengono indicati specifici artifici o raggiri posti in essere, né da chi ed in quali occasioni), come pure generiche sono le affermazioni di assenza o illiceità di causa dei negozi;
- tali conclusioni sarebbero ricavabili, secondo i ricorrenti, dal tenore degli atti e dalla documentazione prodotta;
- in realtà proprio dalla documentazione prodotta si ricava inequivocabilmente che:
 - ✓ l'impresa versava in grave crisi economico finanziaria;
 - ✓ si rendeva necessario fare ricorso ad una procedura di concordato preventivo;

Manan



- ✓ al fine di salvaguardare il cespite aziendale appariva utile (così come di frequente avviene nelle procedure concorsuali) concedere in affitto l'azienda ad una nuova società, con diritto di opzione alla vendita;
- ✓ vi era stato un accordo sindacale, secondo il quale soltanto 11 dipendenti sarebbero stati assorbiti dalla *newco* (i C s.r.l.);
- ✓ alla *newco* veniva ceduto il magazzino con contratto estimatorio e veniva altresì concesso l'indispensabile uso del marchio;
- nella situazione appena descritta, che ha visto coinvolti numerosi soggetti terzi, oltre ai familiari dei ricorrenti, non è dato ravvisare alcun elemento fraudolento, né possono dar corpo a tale ipotesi le condizioni psicologiche di A, visto che tutto il gruppo familiare, composto da imprenditori di esperienza, era coinvolto;
- allo stesso modo non è ravvisabile alcuna illiceità od assenza di causa negoziale, trattandosi di negozi frequentemente utilizzati in momenti di crisi economica al fine di cercare di salvaguardare l'azienda e le sue componenti produttive;
- il rigetto delle richieste di sequestro giudiziario comporta anche il rigetto della domanda di sequestro delle scritture contabili, non emergendo alcun elemento per ritenere che le stesse siano nella disponibilità della F;
- va infine respinta anche l'istanza di provvedimento di diffida a cessare comportamenti di discredito nei riguardi dei ricorrenti, dal momento che la domanda si basa più che altro su "voci", delle quali neppure vi è prova della riferibilità ai resistenti;
- le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti;

Visti gli artt. 670, 700, 669 *ter* c.p.c.;

RIGETTA il ricorso;

Man



CONDANNA ~~A~~ ed ~~B~~ a rifondere alle parti resistenti le spese di lite, liquidate, in favore di ~~C~~ s.r.l., in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge; in favore di ~~D~~ s.r.l. e ~~E~~ s.r.l. in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge; in favore di ~~F~~ in euro 3.000,00 per compensi professionali oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Si comunichi

Venezia, 12 maggio 2015

Il Giudice
(Dott.ssa Gabriella ZANON)

Gabriella Zanon

